

Legge regionale 31 gennaio 2005, n.19

Norme sul sistema regionale dei beni culturali.

CAPO I

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

(Finalita`)

1. La Regione Toscana esercita le funzioni di valorizzazione e di tutela dei beni culturali ad essa attribuite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o dalle intese ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, secondo i principi e gli indirizzi generali definiti dalla presente legge, in attuazione delle finalita` indicate all'articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto.

2. La Regione promuove l'integrazione di funzioni e compiti concernenti la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la gestione del bene culturale, e favorisce il coordinamento e l'integrazione delle iniziative e degli interventi sui beni culturali con le politiche di governo del territorio e di tutela del paesaggio.

ARTICOLO 2

(Principi)

1. L'intervento regionale e` improntato ai seguenti principi:

- a) promozione e sviluppo della progettualita` comune, e coordinamento dei soggetti operanti nel settore e delle loro attivita`;
- b) valorizzazione delle relazioni tra i beni culturali ed i contesti territoriali;
- c) efficienza ed efficacia della progettazione e delle azioni di attuazione;
- d) cooperazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati;
- e) imparzialita`, pubblicita` e trasparenza;
- f) valorizzazione dell'attivita` di ricerca.

CAPO II

Rapporti con lo Stato, gli enti locali, e con gli altri soggetti

ARTICOLO 3

(Rapporti con lo Stato)

1. La Giunta regionale, in applicazione del principio di leale

collaborazione, elabora, definisce e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato che possano accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali, in particolare ai seguenti fini:

- a) conferimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d. lgs. 42/2004, di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale al sistema regionale e locale;
- b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli di appartenenza statale, nonché attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell'articolo 102 del d. lgs. 42/2004;
- c) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del d. lgs. 42/2004, e individuazione di adeguate forme di gestione;
- d) individuazione degli indirizzi fondamentali per assicurare il coordinamento regionale della cooperazione degli enti locali alle funzioni di tutela.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione programma, nell'ambito di un intervento coordinato con le politiche del governo del territorio e della formazione professionale, la riorganizzazione del sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, promuovendo l'integrazione fra istituti statali e istituti degli enti locali e dei soggetti privati.

ARTICOLO 4

(Rapporti con gli enti locali)

1. La Regione riconosce negli enti locali territoriali i soggetti essenziali per il sistema regionale, ai quali compete la responsabilità di integrare, coordinare e gestire, nel quadro dei principi indicati dalla Regione, le relazioni fra il bene culturale ed il contesto paesaggistico e territoriale.

2. La Giunta regionale garantisce la partecipazione degli enti locali interessati nel processo di elaborazione delle proprie proposte per i fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e agli accordi su base regionale per la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 112 del d. lgs. 42/2004.

3. La Regione, nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali, detta norme sulle attività di fruizione e di valorizzazione affinché siano garantite condizioni omogenee di efficace gestione.

ARTICOLO 5

(Rapporti con università, istituzioni di ricerca, istituzioni di cultura)

1. La Regione promuove e favorisce le piu` ampie forme di consultazione, informazione e coordinamento con le istituzioni universitarie, con le istituzioni di ricerca e con le istituzioni culturali o comunque interessate a finalita` culturali, anche al fine di definire programmi comuni di ricerca e di studi.

ARTICOLO 6

(Rapporti con soggetti privati singoli o associati)

1. La Regione riconosce il contributo di conoscenze tecniche, di esperienze, di risorse economiche ed organizzative che i privati, singoli o associati, con o senza scopo di lucro, possono apportare all'intervento pubblico per i beni culturali, e ne valorizza l'iniziativa e l'attivita`.

ARTICOLO 7

(Autonomia e qualificazione tecnica e scientifica degli apparati)

1. La Regione valorizza l'autonomia tecnica e scientifica delle strutture all'esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali.

2. La Regione realizza, con la collaborazione delle istituzioni interessate, iniziative per promuovere e definire la costituzione di un apparato unitario di livello regionale, caratterizzato da una posizione di autonomia tecnico-scientifica ed operativa.

CAPO III

Strumenti attuativi

ARTICOLO 8

(Forme dell'intervento regionale)

1. L'intervento regionale si avvale di forme di cooperazione quali accordi, convenzioni, contratti.

2. Gli atti di concertazione, gli accordi, le convenzioni contengono disposizioni volte a garantire l'esecuzione ed una chiara attribuzione delle responsabilita` in caso di violazione degli impegni concordati.

3. La Giunta regionale elabora schemi-tipo di accordi, di convenzioni, di contratti, e li mette a disposizione degli enti interessati.

ARTICOLO 9

(Partecipazione della Regione a fondazioni, associazioni e altri organismi)

1. La Regione partecipa a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi sulla base di progetti definiti in applicazione

dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza e di congruità dimensionale, tecnica e gestionale.

2. La partecipazione della Regione agli organismi di cui al comma 1 è prevista all'interno degli atti di programmazione di cui alla legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali).

ARTICOLO 10

(Sistema informativo)

1. La Giunta regionale organizza e gestisce un sistema informativo in cui sono inseriti, ordinati e catalogati gli elementi conoscitivi utili per la conservazione dei beni culturali nonché per la progettazione, l'esercizio, la valutazione ed il controllo delle funzioni di valorizzazione e di gestione dei beni culturali.

2. Il sistema regionale:

- a) è conformato in modo da raccogliere e da utilizzare i dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva, compresi quelli determinati dalle politiche, dai piani e dagli interventi concernenti il paesaggio, il territorio, l'ambiente;
- b) valorizza le risorse conoscitive già esistenti sul territorio e sollecita e favorisce forme di collaborazione, di coordinamento, di reciproca informazione con lo Stato, con gli enti locali, con le università e con le istituzioni di cultura e di ricerca, con i soggetti privati interessati;
- c) contribuisce ai sistemi informativi previsti a livello nazionale.

3. Nel sistema informativo confluiscono gli accordi, le intese e gli altri atti di cui all'articolo 8.

4. Il sistema informativo assicura la pubblicità e la trasparenza dell'intervento in materia di beni culturali e rende agevole l'accesso ai dati acquisiti, fermi i limiti derivanti dalla legislazione vigente.

5. La Giunta trasmette annualmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato del sistema informativo a livello regionale e locale, e sui rapporti con il quadro delle attività di ricerca.

ARTICOLO 11

(Linee di indirizzo e standard tecnici)

1. La Giunta regionale definisce indirizzi e standard tecnici per l'intervento pubblico a livello regionale e locale, e

contribuisce alla definizione di linee di indirizzo e di standard tecnici concernenti l'intervento pubblico in tema di beni culturali a livello nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 12
(Attuazione della legge)

1. La presente legge è attuata attraverso gli strumenti e le procedure di cui alla l.r. 14/1995.